

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio

(GIOLITTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1964

#### Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione d'indagine sulla Scuola italiana, istituita ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ha riconosciuto la necessità che, ai fini di un adeguamento del corpo docente universitario alle nuove esigenze imposte dal fortissimo incremento della popolazione studentesca, attuale e futuro, sia da prevedere — in aggiunta all'aumento delle cattedre di ruolo — anche la istituzione di un ruolo intermedio di professore aggregato che garantisca la piena efficienza dell'insegnamento universitario.

Anche la Sezione 1<sup>a</sup> del Consiglio superiore della pubblica istruzione ha espresso l'avviso che, nella presente situazione dell'Università italiana, sia opportuno addivenire alla creazione di un nuovo soggetto delle attività accademiche intermedie fra l'assistente e il professore di ruolo.

Accogliendosi i suggerimenti dei due Consessi e dopo ampio esame del problema, è stato predisposto l'unito disegno di legge

con il quale si provvede alla istituzione, con effetto dal 1° novembre 1965, di un ruolo dei professori aggregati, per le esigenze scientifiche e didattiche delle Facoltà e scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Il professore aggregato, quale risulta dal progetto ed, in particolare dall'articolo 3, è un docente e un ricercatore posto a disposizione della Facoltà, per la direzione di gruppi di ricercatori ovvero di reparti, di laboratori o di servizi tecnici; per l'esercizio di attività didattica integrativa ed ausiliaria di quella dei professori ufficiali mediante corsi, istituzionali o monografici, intesi all'approfondimento o al completamento dei corsi ufficiali.

Questa attività didattica conseguirebbe il duplice scopo di assicurare la trattazione completa delle varie discipline la cui estensione è sempre in aumento, e di evitare, al tempo stesso la necessità che si ricorra

sempre più frequentemente alla istituzione di nuovi insegnamenti.

È previsto, altresì, che il professore aggregato:

possa svolgere insegnamenti propri delle Scuole o dei corsi di perfezionamento o di specializzazione post-laurea; con il che viene ad essere assicurata la possibilità che gli insegnamenti stessi siano svolti in modo adeguato;

possa essere destinato ad un collegio universitario per svolgervi corsi integrativi dell'insegnamento ufficiale, per coadiuvare con la direzione del collegio nell'assistenza scientifica e didattica agli studenti ed, eventualmente, per assumerne la direzione; in tal modo si viene ad assicurare ai collegi universitari, il cui sviluppo è altamente auspicabile sotto ogni aspetto, la collaborazione di personale docente qualificato.

Attività didattica autonoma, con lo svolgimento di corsi ufficiali di insegnamento propri delle singole Facoltà dovrà, peraltro, svolgere l'aggregato in tutti quei casi in cui nella Facoltà vi siano insegnamenti privi di titolari di ruolo.

I professori aggregati potranno, altresì, essere destinati all'insegnamento ed alla ricerca negli Istituti aggregati, quando se ne ravviserà opportuna la istituzione.

Per la nomina in ruolo è previsto (articolo 6) un concorso per titoli ed esami da indirsi per gruppi di materie e riservato ai pro-

fessori incaricati; agli assistenti ordinari; ai liberi docenti; ai professori ordinari in scuole secondarie di secondo grado; ai ricercatori in servizio presso istituti statali o presso Università e Istituti scientifici stranieri. L'incarico di insegnamento, il servizio di assistente, di professore di scuole secondarie, di ricercatore, la libera docenza, debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi a una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.

In relazione all'auspicata istituzione del « dottorato di ricerca » si potrà, poi, stabilire che i dottori di ricerca siano ammessi a partecipare al concorso.

La Commissione giudicatrice sarà composta (articolo 7) di cinque professori, di cui due designati dalla Facoltà o Scuola che ha chiesto l'apertura del concorso ed altri tre, di cui uno scelto direttamente dal Ministro della pubblica istruzione e due designati dal Consiglio superiore. Uno dei due professori designati dalla Facoltà o Scuola dovrà essere scelto tra gli aggregati, mentre l'altro professore sarà scelto fra i professori di ruolo o fuori ruolo, appartenenti ad Università diversa da quella interessata al concorso.

La Commissione è tenuta a proporre tre idonei per ciascun posto, mentre viene riservato alla Facoltà interessata il diritto di scegliere uno degli idonei (articolo 8).

Quanto allo sviluppo di carriera il progetto prevede (articolo 9) una progressione intermedia tra quella propria dei professori di ruolo e quella degli assistenti ordinari.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Con effetto dal 1° novembre 1964, è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, per le esigenze scientifiche e didattiche delle Facoltà o Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, il ruolo dei professori aggregati.

La dotazione organica del predetto ruolo è determinata nella annessa tabella.

**Art. 2.**

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nella presente legge, si osservano, nei confronti dei professori aggregati, le disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, dei professori universitari di ruolo.

Si applicano, altresì, nei confronti dei predetti professori aggregati, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 e successive integrazioni sul decentramento di servizi del Ministero della pubblica istruzione.

**Art. 3.**

I professori aggregati svolgono attività didattica e scientifica.

La Facoltà o Scuola, al momento della copertura del posto, delibera i compiti che l'aggregato sarà tenuto a svolgere. Tali compiti potranno essere successivamente modificati con delibera della Facoltà o Scuola, sentito l'interessato.

In particolare i professori aggregati esercitano le seguenti funzioni:

a) direzione di un gruppo di ricercatori, di un reparto, ovvero di un laboratorio;

b) attività didattica integrativa ed ausiliaria di quella dei professori ufficiali, mediante corsi, istituzionali o monografici, intesi all'approfondimento o al completamento dei corsi ufficiali, ovvero mediante insegnamento nelle scuole di perfezionamento e

di specializzazione o comunque aggregate alla Facoltà.

Qualora nella Facoltà di appartenenza debbano essere impartiti corsi ufficiali di insegnamento per i quali non vi sia un titolare di ruolo, il professore aggregato può essere chiamato a svolgere, sempre su deliberazione del Consiglio di Facoltà, in luogo o in aggiunta all'attività di cui al precedente comma, uno dei corsi ufficiali medesimi.

Col consenso dell'interessato e su proposta della Facoltà o Scuola, approvata dal Senato accademico, il Rettore può, altresì, destinare il professore aggregato ad un Collegio universitario per lo svolgimento di corsi integrativi dell'insegnamento ufficiale e, comunque, per coadiuvare la direzione del Collegio nell'assistenza scientifica e didattica agli studenti. Ove ciò non contrasti con l'ordinamento interno del Collegio, al professore aggregato può essere affidata la Direzione del Collegio.

Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi previsti per i professori ufficiali dall'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

#### Art. 4.

I professori aggregati partecipano alle deliberazioni del Consiglio di Facoltà, con esclusione di quelle che si riferiscono a copertura di cattedre di ruolo o, comunque, relative esclusivamente a professori di ruolo o fuori ruolo. Qualora il loro numero ecceda la metà di quello dei professori di ruolo, i professori aggregati eleggono, a scrutinio segreto, una loro rappresentanza non superiore al 50 per cento del numero dei professori ordinari e straordinari costituenti il Consiglio di Facoltà.

#### Art. 5.

I posti di ruolo di professore aggregato disponibili sono ripartiti annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, fra le singole Facoltà o Scuole, che ne abbiano fatto richiesta, in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche e al rapporto numerico esistente in ogni Facoltà o Scuola per docenti o studenti.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di ripartizione dei posti, la Facoltà o Scuola delibera sulla sua assegnazione ad un gruppo di materie affini.

I gruppi di materie affini sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Gli eventuali decreti di modificazione sono emanati con la medesima procedura.

Con decreto del Ministro e su proposta della Facoltà o Scuola approvata dal Senato accademico, i posti di ruolo possono essere trasferiti ad altro gruppo di materie affini della stessa o di altra Facoltà o Scuola.

Il trasferimento ha effetto dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui è stato disposto.

#### Art. 6.

I posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi: *a*) i professori incaricati; *b*) i liberi docenti; *c*) gli assistenti ordinari; *d*) i professori ordinari in scuola secondaria di secondo grado; *e*) i ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti statali o presso università e istituzioni scientifiche straniere. L'incarico di insegnamento, il servizio di assistente, di professore secondario e di ricercatore, la libera docenza, debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.

Possono, altresì, partecipare al concorso coloro che siano stati dichiarati maturi in un precedente concorso a cattedre.

Il concorso è indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione su richiesta della Facoltà o Scuola, da formularsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di ripartizione o dalla data di vacanza del posto.

Gli esami consistono in una discussione sulle pubblicazioni presentate dal candidato e in una lezione su temi scelti dalla Commissione e riguardanti il gruppo di materie cui si riferisce il concorso.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora nel termine di cui al secondo comma del presente articolo la Facoltà o Scuola non abbia richiesto l'apertura del concorso, il Ministro, sentito il Senato accademico della Università o Istituto interessato, può, con decreto motivato, trasferire il posto ad altra Facoltà che ne abbia fatto richiesta, ovvero indire il concorso per l'aggregazione alla Facoltà cui il posto è assegnato.

#### Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso, composta di cinque membri, è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

La Facoltà o Scuola che ha richiesto il concorso designa all'uopo un professore ordinario, di ruolo o fuori ruolo, e un professore aggregato.

La Commissione è composta dei professori designati ai sensi del precedente comma e di altri tre, di cui uno direttamente scelto dal Ministro ed altri due designati dalla Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, fra i professori ordinari, di ruolo o fuori ruolo, di Università o Istituti di istruzione universitaria diversi da quelle cui appartiene la Facoltà o Scuola interessata al concorso.

I membri della Commissione debbono essere scelti fra i professori della materia o di materia affine.

Nessuno può far parte per due volte consecutive di una Commissione di concorso per il medesimo gruppo di materie.

Qualora non si renda possibile, per mancanza di professori aggregati di discipline attinenti al concorso, procedere alla designazione di un professore aggregato, la designazione stessa e la conseguente nomina vengono fatte nei confronti di altro professore di ruolo o fuori ruolo.

La Commissione può riunirsi nella sede dell'Università o Istituto per cui è stato indetto il concorso.

Si osservano, per quanto riguarda le incompatibilità, le stesse disposizioni che disciplinano la materia nei confronti dei concorsi per la copertura delle cattedre di ruolo.

## Art. 8.

La Commissione giudicatrice propone tre idonei in ordine alfabetico. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e la relazione è integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero.

La nomina è conferita con decreto del Ministro all'idoneo che sia prescelto dalla Facoltà o Scuola.

Con la stessa modalità entro un triennio dalla data di pubblicazione della relazione del concorso, gli idonei possono essere nominati presso altra Facoltà o Scuola dello stesso o altro Ateneo, subordinatamente alla disponibilità del posto.

Il posto di professore aggregato non può essere coperto per incarico.

## Art. 9.

All'atto della nomina, ai professori aggregati è attribuito il coefficiente 500.

Dopo quattro anni di regolare ed ininterrotto servizio, e previo giudizio favorevole di un'apposita Commissione di tre professori ordinari di ruolo o fuori ruolo nominata dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, i professori aggregati conseguono la stabilità.

All'atto della nomina a stabile, i professori aggregati vengono inquadrati nel coefficiente 580.

Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 580, ai professori aggregati è attribuito il coefficiente 630 e, dopo quattro anni, il coefficiente 750 e, infine, dopo altri quattro anni, il coefficiente 820.

Ai professori aggregati è attribuita l'indennità di ricerca scientifica nelle misure e con le modalità previste per i professori incaricati esterni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Le disposizioni relative alla valutazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati prima della nomina nel ruolo dei professori universitari si osservano anche nei confronti dei professori aggregati.

In caso di servizi prestati contemporaneamente, si valutano quelli per i quali sono previste disposizioni più favorevoli.

**Art. 10.**

I professori aggregati possono essere trasferiti con il loro consenso e subordinatamente alla disponibilità di posto, da una ad altra Facoltà dello stesso o di altro Ateneo su richiesta della Facoltà.

Il trasferimento è disposto per lo stesso gruppo di materie al quale il professore aggregato era assegnato o per un gruppo affine.

**Art. 11.**

I professori aggregati vengono collocati a riposo all'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui abbiano compiuto il 65° anno di età.

**Art. 12.**

All'onere di lire 140.000.000, derivante dall'approvazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1965 si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito in legge 12 aprile 1964, n. 189, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

**TABELLA**

**RUOLO ORGANICO DEI PROFESSORI AGGREGATI PER LE  
UNIVERSITA' E GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

dal 1° novembre 1964 . . . . .	Posti n.	200
dal 1° novembre 1965 . . . . .	» »	400
dal 1° novembre 1966 . . . . .	» »	600
dal 1° novembre 1967 . . . . .	» »	800
dal 1° novembre 1968 . . . . .	» »	1.000

*Visto:*

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

*Visto:*

IL MINISTRO DEL TESORO